

ALLEGATO 1

FASCICOLO INFORMATIVO



Europ Assistance Italia S.p.A.



**Contratto di Assicurazione Danni
“Abita Sereno Light”**

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni
Abita Sereno Light

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	La persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con il Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione e il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Bene assicurato	Il mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, acquistati con finanziamento parziale o totale stipulato con Findomestic Banca S.p.A. e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'assicurato e relative dipendenze.
Contraente	Findomestic Banca S.p.A. – con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48, Cod. Fiscale, Partita IVA 03562770481
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Franchigia	Importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Garanzia	La garanzia assicurativa che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale	Il massimo impegno indennitario di Europ Assistance
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato
Premio	La somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail: servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Il Contraente provvederà a trasmettere agli assicurati ogni variazione del Fascicolo Informativo.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 52.313.205,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 23.988.119,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 113,05% : tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.172.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.418.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi ai beni posti all'interno dell'abitazione.

Il Contraente troverà le garanzie "a pacchetto", non modificabili od opzionabili, previste nelle seguenti quattro sezioni:

- Sezione Assicurazione Incendio : vedi artt. 14 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione Assicurazione Assistenza: vedi artt. 29 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione Assicurazione danni ai beni durante il trasporto: vedi artt. 33 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "esclusioni" :

- Sezione Assicurazione Incendio: art. 20
- Sezione Assicurazione Assistenza: art. 31.
- Sezione Assicurazione danni ai beni durante il trasporto: art. 35.

Ogni garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione prevede specifiche esclusioni.

Avvertenze:

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – franchigie e massimali.

Si rinvia pertanto agli artt. 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7 della Sezione Incendio, agli artt. 29.1, 29.2, della Sezione Assistenza, all'art. 33 della Assicurazione danni ai beni durante il trasporto, per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

Relativamente alle garanzie comprese nella Sezione Assicurazione Incendio il contratto prevede particolari limiti nella determinazione del valore danno/l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto.

Si rinvia all'art. 25 della sezione Incendio, per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese, ove effettivamente rese, in sede di conclusione del contratto e di adesione allo stesso da parte dell'assicurato potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui),. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Le eventuali dichiarazioni false/reticenti dell'assicurato di cui agli artt. 1892-93 sono quelle rese, ove effettivamente rese, dallo stesso al Contraente e/o ad Europ Assistance.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

Avvertenze:

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia agli art. 26 della Convenzione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

L'assicurato dovrà comunicare ogni aggravamento e diminuzione del rischio al Contraente e/o ad Europ Assistance.

Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Incendio: successivo svolgimento, all'interno dell'abitazione, di attività professionali che comportano l'utilizzo di materiali infiammabili.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata, per il Contraente, agli artt. 12 e 13 della Convenzione e, per l'assicurato, all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione: il premio è anticipato dal Contraente che è autorizzato dall'assicurato all'addebito e all'inclusione dello stesso all'interno del finanziamento.

Il Contraente ha convenuto con Europ Assistance il bonifico bancario quale mezzo di pagamento dei premi.

Il premio posto a carico dell'assicurato è comprensivo dei compensi riconosciuti all'intermediario.

I predetti compensi sono pari, in media, al 25,40%del premio lordo/complessivo in media pari a € 77per un valore medio pari a € 19,56, quest'ultimo valore potrà variare a seconda del premio concreto di riferimento.

Avvertenza:

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, Europ Assistance restituirà all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, al momento dell'estinzione o del trasferimento suddetto, l'assicurato avrà la facoltà di richiedere, a favore del nuovo beneficiario designato, la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista.

Si rinvia pertanto agli artt 5 e 6, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenze:

Nella sezione Assicurazione Incendio, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro. Si rinvia all'art. 17 della sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Per le altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all'art 8 della Convenzione.

Le Condizioni di Assicurazione prevedono sia per l'assicurato sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dalla Polizza nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Se la durata del contratto dovesse superare i cinque anni, l'assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

Per tutte le Sezioni ,l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina il diritto a ricevere l'indennizzo o a formulare la richiesta di assistenza.

Per la sezione Assicurazioni Assistenza, l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità, pena la decadenza del diritto

Per le Sezioni Assicurazione Incendio e Assicurazione danni ai beni durante il trasporto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenze con i contenuti e le allegazioni indicati nelle Condizioni di assicurazione

Per la Sezione Assicurazione Incendio, l'accertamento del danno potrebbe comportare, in assenza di accordo tra le parti, il sostenimento di spese peritali.

Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- per la Sezione Assicurazione Incendio agli artt. 21, 23 e 24
- per la Sezione Assicurazione Assistenza: art. 32.
- per la Sezione Assicurazione danni ai beni durante il trasporto: art. 36.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano , telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la Sezione Incendio è previsto l'arbitrato.. Si rinvia agli artt. 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Le altre sezioni non prevedono l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Generalità e firma autografa¹

NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

¹ Anche meccanografica ove prevista da Statuto o delibera del C.d.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con il Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione, ed il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Bene assicurato : mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, acquistati con finanziamento parziale o totale stipulato con Findomestic Banca S.p.A. e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'assicurato e relative dipendenze.

Contraente: Findomestic Banca S.p.A. – con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48, Cod. Fiscale, Partita IVA 03562770481

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Garanzia: la garanzia assicurativa che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Franchigia: importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario dell'assicuratore.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Articolo 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente Polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Articolo 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dall'assicurato nel Modulo di Adesione, la Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Articolo 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del contratto è quella scritta; ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

Articolo 4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione della prestazione/garanzia o dal rifiuto a prestarla, l'assicurato sottoscrittore del Modulo di Adesione o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'assicurato sottoscrittore del Modulo di Adesione o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Articolo 5. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

In caso di estinzione anticipata del finanziamento connesso alla Polizza o di trasferimento del medesimo in capo ad altro soggetto, cesseranno anche le coperture assicurative in essere, salvo l'eventuale diversa scelta operata dall'assicurato a norma del successivo art. 6.

Nel caso l'assicurato intendesse estinguere anticipatamente il finanziamento o trasferire lo stesso in capo ad altro soggetto, potrà provvedervi recandosi presso le sedi del Contraente o contattando lo stesso.

L'assicurato riceverà dal Contraente tutte le informazioni necessarie anche con riferimento alla facoltà prevista dal successivo art. 6

Ove l'assicurato non optasse per la facoltà prevista dal successivo art. 6, il Contraente provvederà ad effettuare il conteggio per la chiusura del finanziamento e comunicherà tempestivamente l'avvenuta estinzione del rapporto assicurativo ad Europ Assistance.

L'assicurato riceverà da Europ Assistance, a mezzo bonifico, la quota parte del premio relativo al periodo di copertura residuo e non goduto dall'assicurato, salvo l'importo di € 5,00 per le spese amministrative sostenute di cui al Modulo di Adesione.

Articolo 6. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Al momento dell'estinzione del finanziamento o del trasferimento dello stesso, l'assicurato avrà la facoltà di poter mantenere la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria dalla stessa, come prescelta al momento della stipula del contratto di finanziamento, indicando l'eventuale nuovo beneficiario delle garanzie assicurative; in tal caso, la copertura assicurativa si intenderà prestata fino alla sua naturale scadenza ed il relativo premio si intenderà comunque acquisito da Europ Assistance.

Tale facoltà non potrà esercitata se non contestualmente all'estinzione/trasferimento del finanziamento.

La dichiarazione dell'assicurato di avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo dovrà risultare per iscritto.

Nel caso previsto e disciplinato dal presente articolo, il Contraente s' impegna a fornire all' assicurato tutte le informazioni necessarie.

Articolo 7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Articolo 8. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Articolo 9. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 10. PREMIO

L'assicurato sottoscrittore del Modulo di Adesione, dalla data indicata sul Modulo stesso, autorizza il Contraente all'addebito del premio e all'inclusione dello stesso all'interno del finanziamento per un importo pari a quello riportato sul Modulo d'Adesione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto assicurato, Europ Assistance provvederà a rimborsare direttamente al Contraente il rateo di premio relativo alle annualità non godute, detratte le imposte, mentre l'assicurato che ha aderito alla Polizza continuerà a rimborsare al Contraente la rata di finanziamento comprensivo dell'importo del rateo di premio originariamente finanziato relativo al periodo goduto.

Articolo 11. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Articolo 12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun assicurato la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione, da parte del Contraente del finanziamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di durata originaria del finanziamento, così come comunicato dal Contraente a Europ Assistance, senza possibilità di rinnovo e per una durata massima di 60 mesi. Il premio di Polizza viene pagato dall'assicurato che aderisce alla Polizza per tramite del Contraente in forma anticipata in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della Polizza. Tale importo viene finanziato dal Contraente.

Articolo 13. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ASSICURAZIONE INCENDIO

DEFINIZIONI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'assicurato, situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con il Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione, ed il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Bene assicurato : mobili ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, acquistati con finanziamento parziale o totale stipulato con Findomestic Banca S.p.A. e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'assicurato e relative dipendenze.

Contraente: Findomestic Banca S.p.A. – con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48, Cod. Fiscale, Partita IVA 03562770481

Europ Assistance: L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Garanzia: la garanzia assicurativa che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

Massimale: il massimo impegno indennitario di Europ Assistance.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valore a nuovo: per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Art. 14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Articolo 14.1 INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Modulo d'Adesione, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da:

- 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
- 2) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
- 3) onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- 4) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- 5) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- 7) caduta di ascensori e montacarichi;
- 8) guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

Articolo 14.2 DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Modulo d'Adesione dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

Articolo 14.3 FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, specificati nel Modulo di Adesione, da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggia gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi e i personal computers ad uso domestico. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
- **dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.**

Articolo 14.4 EVENTI ATMOSFERICI

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Modulo d'Adesione dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da

- a) eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- b) bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **verificatisi all'interno dei fabbricati e al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;**
- **da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- **da mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- **da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **da cedimento o franamento del terreno;**
- **causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all'aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;**
- **subiti da giardini, parchi privati e beni posti all'aperto.**

Articolo 14.5 SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Modulo d'Adesione dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- a) **da valanghe e slavine;**

b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;

c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

Articolo 14.6 GELO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Modulo d'Adesione dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Articolo 14.7 ATTI VANDALICI IN OCCASIONE DI FURTO

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, come specificati nel Modulo d'Adesione, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio.

Articolo 15. COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

Articolo 16. BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio", l'omissione da parte dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Articolo 17. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Articolo 18. FORMA DELL'ASSICURAZIONE - FRANCHIGIA

Le garanzie "Incendio e rischi complementari", "Danni d'acqua", "Fenomeno elettrico", "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Gelo", "Atti vandalici in occasione di furto" sono prestate a primo rischio assoluto e con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro.

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di dodici mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale.

Il periodo di dodici mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.

Articolo 19. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Articolo 20. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) *i danni determinati da dolo dell'assicurato;*
- b) *i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;*
- c) *i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;*
- d) *i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;*
- e) *i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;*
- f) *terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, infiltrazioni di acqua/acqua marina, inondazioni, allagamenti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, frane, smottamenti, valanghe e slavine fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti;*
- g) *guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.*
- h) *i danni da imbrattamento o deturpazione;*
- i) *i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se non conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni: 1) da usura o carenza di manutenzione; 2) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; 3) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; 4) indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Articolo 21. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- a. fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, inviando:

- copia del Modulo di Adesione sottoscritto alla stipula del finanziamento.

Inoltre l'assicurato dovrà:

- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile

Articolo 22. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 23. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati rispettivamente uno da Europ Assistance e uno dall'assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Articolo 24. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Articolo 25. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene oggetto del finanziamento ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del bene assicurato stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti del doppio del valore commerciale.

L'assicurato acquista il diritto all'indennizzo al momento del verificarsi del danno, secondo la procedura indicata al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

L'assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del bene oggetto del finanziamento e/o alla riparazione, entro un anno dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'assicurato.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Articolo 26. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 27. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro trenta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance, o dalla data di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo "Buona fede".

Articolo 28. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo Europ Assistance potrà essere tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'assicurato, situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Assicurato: la persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con il Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione e il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Bene assicurato: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, acquistati con finanziamento parziale o totale stipulato con Findomestic Banca S.p.A. e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'assicurato e relative dipendenze.

Contraente : Findomestic Banca S.p.A. – con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48, Cod. Fiscale, Partita IVA 03562770481

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Franchigia: importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 del C.P.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario di Europ Assistance.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato

Premio: la somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

Articolo 29. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a **tre volte** per anno e per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

29.1 INVIO DI UN FALEGNAME PER INTERVENTI DI RIPRISTINO

Qualora l'assicurato necessiti, per il mobilio e l'arredamento acquistati con il finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A., come specificati nel Modulo di Adesione, dell'intervento di un falegname a seguito di danno accidentale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarglielo per la relativa riparazione. La prestazione di Europ Assistance attiene all'uscita, alla manodopera del falegname intervenuto ed al solo materiale d'intervento dallo stesso adoperato (ad es., viti, chiodi, cerniere, etc.).

Qualora la Struttura Organizzativa non riesca a reperire un falegname disponibile per l'intervento, sarà possibile il rimborso, previa autorizzazione, dietro presentazione di regolare fattura ed entro i limiti dei massimali previsti.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico la prestazione oggetto del presente articolo, fino ad un massimo di Euro 250,00= I.V.A. compresa per sinistro e di Euro 500,00= I.V.A. compresa per anno assicurativo.

Qualora il costo della prestazione erogata ecceda gli importi previsti a carico di Europ Assistance di cui al precedente paragrafo, l'assicurato dovrà corrispondere direttamente al falegname intervenuto tale eccedenza.

Sono esclusi dalla presente prestazione

- gli interventi di ripristino estetico e/o ornamentale
- il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassette, antine, ripiani, maniglie, etc.)
- qualsiasi intervento relativo agli elettrodomestici .

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa e comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

29.2 INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI

Nel caso in cui l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), acquistati con finanziamento erogato da Findomestic banca S.p.A., come specificati nel Modulo di Adesione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e le ore di manodopera fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo e i costi relativi al materiale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Esclusioni

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

Articolo 30. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Articolo 31. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da:

- *alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- *guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- *dolo dell'assicurato o colpa grave;*
- *i danni determinati da semplici bruciature;*
- *i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;*
- *i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;*
- *i danni da imbrattamento o deturpazione;*
- *tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

Articolo 32. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

ASSICURAZIONE DANNI AI BENI DURANTE IL TRASPORTO

DEFINIZIONI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'assicurato, situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Assicurato: la persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con il Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione e il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Bene assicurato: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, acquistati con finanziamento parziale o totale stipulato con Findomestic Banca S.p.A. e ovunque riposti nell'ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell'assicurato e relative dipendenze.

Contraente: Findomestic Banca S.p.A. – con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48, Cod. Fiscale, Partita IVA 03562770481

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Franchigia: l'importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Garanzia: la garanzia assicurativa che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario di Europ Assistance.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato

Premio: la somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Articolo 33. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati da danneggiamento verificatisi durante il trasporto del bene assicurato, come specificato nel Modulo di Adesione, anche se contenuto in bagagli e/o contenitori. Sono coperti i danni solo se il trasporto sia stato effettuato direttamente dal sottoscrittore del finanziamento o sotto la sua diretta supervisione o di persona di sua conoscenza che viaggi insieme al sottoscrittore stesso.

La protezione dell'acquisto si applica per un periodo di 1 giorno dalla data di ritiro del bene dal punto di vendita ed è da ritenersi esclusa qualora l'assicurato non si sia attenuto alle normali regole di prudenza e diligenza richieste per il trasporto dei beni.

Massimale

Il costo massimo che Europ Assistance terrà a proprio carico sarà pari a Euro 1.000,00 (IVA inclusa) per evento. Per evento s'intende il singolo danneggiamento del bene durante il trasporto dal punto di vendita all'abitazione dell'assicurato.

Articolo 34. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Articolo 35. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato o colpa grave;
- i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- i danni da imbrattamento o deturpazione;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Articolo 36. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, inviando:
 - copia del Modulo di Adesione sottoscritto alla stipula del finanziamento;
 - fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;

- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento potrà contattare, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE

Non prenda alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia	800 – 06.91.59
dall'estero:	02 – 58.24.54.13

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- tipo di intervento richiesto,
- nome e cognome,
- codice identificativo **FIAS** seguito dal numero della pratica di finanziamento,
- Indirizzo del luogo in cui si trova,
- il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
 - d. al Contraente;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

